



CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE TURISMO, ATTIVITA' ECONOMICO PRODUTTIVE E SVILUPPO
AREA COMMERCIO
S. AREE PUBBLICHE**

ATTO N. DEL 120

Torino, 16/02/2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO	Alberto SACCO
Roberto FINARDI	Sergio ROLANDO
Marco Alessandro GIUSTA	Marco PIRONTI
Antonino IARIA	Francesca Paola LEON
Maria LAPIETRA	Alberto UNIA

Con l'assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI.

**OGGETTO: FORME ALTERNATIVE DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA A
COMPLETAMENTO DELLE FORME MERCATALI. VENDITA STAGIONALE
DI CALDARROSTE. PRESCRIZIONI PARTICOLARI.**

Con la deliberazione del Consiglio Comunale del 9 novembre 2020 (mecc. 2020 02144/016) avente ad oggetto "Forme alternative di commercio su area pubblica a completamento delle forme mercatali: individuazione posteggi singoli esistenti sul territorio cittadino", sono stati individuati, tra l'altro, i posteggi singoli destinati alla vendita stagionale di caldarroste.

Considerato che tali posteggi non sono demarcati al suolo, in quanto posizionati in zone sottoposte a tutela ai sensi dell'art.10, comma 4, lettera G per gli effetti del Decreto Legislativo n.42/2004, è opportuno stabilire con maggiore dettaglio le modalità di svolgimento delle attività autorizzate.

Occorre, pertanto, stabilire le seguenti prescrizioni relative ai posteggi singoli da adibire al commercio su area pubblica extramercatale per la vendita stagionale di caldarroste:

- l'attività di commercio deve essere esercitata a mezzo di attrezzature mobili in regola con le vigenti normative in materia di igiene e sicurezza, prive di allestimenti ingombranti o incongrui quali ombrelloni, cartelli con grafica ecc., le quali dovranno essere posizionate e rimosse di volta in volta prima e dopo l'esercizio dell'attività;
- l'occupazione non può essere effettuata nelle le aree porticate della Città e non deve, comunque, interferire con spazi riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o abitazioni privati;
- nell'esercizio dell'attività occorre che siano adottati tutti gli accorgimenti affinché le emissioni di vapori o di fumo non arrechino molestia alle persone, né sia arrecato disturbo alla quiete pubblica;
- il periodo di occupazione è definito con durata non inferiore a 93 giorni e non superiore a 150 giorni, individuato, per tutto il periodo di valenza della concessione, per ciascun posteggio a scelta del concessionario nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 ottobre e il 15 marzo di ciascun anno;
- l'attività di vendita dovrà essere svolta tra le ore 9,00 e le ore 22,00, fatta salva l'applicazione di provvedimenti diversi in materia di orari;
- il concessionario è tenuto a provvedere al riordino e alla pulitura dell'area interessata dall'attività stessa, sino ad una distanza non inferiore a otto metri e raccogliere e conferire i rifiuti generati secondo i principi della raccolta differenziata;
- è fatto divieto al concessionario di fissare al suolo in modo permanente o comunque anche in via episodica strutture, mezzi ed altri compendi aziendali sul posteggio assegnato; non devono in nessun caso essere utilizzati strutture ancorate al suolo, né posizionati tavolini, sedie o altre strutture diverse da quelle di vendita.

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza, né oneri finanziari per la Città.

Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell'impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (**allegato 1**).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di stabilire le seguenti prescrizioni relative ai posteggi singoli da adibire al commercio su area pubblica extramercatale per la vendita stagionale di caldarroste:
 - l'attività di commercio deve essere esercitata a mezzo di attrezzature mobili in regola con le vigenti normative in materia di igiene e sicurezza, prive di allestimenti ingombranti o incongrui quali ombrelloni, cartelli con grafica ecc., le quali dovranno essere posizionate e rimosse di volta in volta prima e dopo l'esercizio dell'attività;
 - l'occupazione non può essere effettuata nelle le aree porticate della Città e non deve, comunque, interferire con spazi riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o abitazioni privati;
 - nell'esercizio dell'attività occorre che siano adottati tutti gli accorgimenti affinché le emissioni di vapori o di fumo non arrechino molestia alle persone, né sia arrecato disturbo alla quiete pubblica;
 - il periodo di occupazione è definito con durata non inferiore a 93 giorni e non superiore a 150 giorni, individuato, per tutto il periodo di valenza della concessione, per ciascun posteggio a scelta del concessionario nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 ottobre e il 15 marzo di ciascun anno;
 - l'attività di vendita dovrà essere svolta tra le ore 9,00 e le ore 22,00, fatta salva l'applicazione di provvedimenti diversi in materia di orari;
 - il concessionario è tenuto a provvedere al riordino e alla pulitura dell'area interessata dall'attività stessa, sino ad una distanza non inferiore a otto metri e raccogliere e conferire i rifiuti generati secondo i principi della raccolta differenziata;
 - è fatto divieto al concessionario di fissare al suolo in modo permanente o comunque anche in via episodica strutture, mezzi ed altri compendi aziendali sul posteggio assegnato; non devono in nessun caso essere utilizzati strutture ancorate al suolo, né posizionati tavolini, sedie o altre strutture diverse da quelle di vendita.
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza, né oneri finanziari per la Città;
3. di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell'impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (**allegato 1**);

Proponenti:

L'ASSESSORE
Alberto Sacco

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Roberto Mangiardi

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Elena Brunetto

LA SINDACA
Firmato digitalmente
Chiara Appendino

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Giuseppe Ferrari

Allegato 1

All. 2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE TURISMO, ATTIVITÀ ECONOMICO PRODUTTIVE E SVILUPPO
AREA COMMERCIO
SERVIZIO AREE PUBBLICHE

OGGETTO: deliberazione FORME ALTERNATIVE DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA
A COMPLETAMENTO DELLE FORME MERCATALI. VENDITA
STAGIONALE DI CALDARROSTE. PRESCRIZIONI
PARTICOLARI

Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n.mecc. 05288/128.

Vista la circolare dell'Assessorato al bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 prot. 13884.

Vista la circolare dell'Assessorato al bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 prot. 16298.

Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,

si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.

IL DIRIGENTE DI AREA
Dott. Roberto Mangiardi

*(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs.n. 82/2005)*